

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 4 ottobre 1975

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8538

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Anno L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicato Pag. 6979

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 luglio 1975.

Variazione dei confini del Parco nazionale del Circeo.
Pag. 6979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 luglio 1975.

Sostituzione di un membro della commissione consultiva
del Parco nazionale del Circeo Pag. 6981

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Stilvit C », della ditta Albi terapeutici, in Milano. (Decreto di revoca numero 4550/R) Pag. 6981

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzificio C.M.N. di Matteucci & Nelli, in Fucecchio Pag. 6981

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1975.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano Pag. 6982

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1975.

Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1975-76 ed affidamento ad assuntori dei relativi servizi Pag. 6982

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla provincia di Pesaro-Urbino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 6987

Autorizzazione alla provincia di Ravenna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.
Pag. 6987

Autorizzazione al comune di Ascoli Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 6987

Autorizzazione al comune di Rionero Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974.
Pag. 6987

Autorizzazione al comune di Montecarlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 6987

Autorizzazione al comune di Serramezzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 6987

Autorizzazione al comune di Roccalbegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 6987

Autorizzazione al comune di Foiano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974.
Pag. 6987

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 6987

Autorizzazione al comune di Livori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 6987

Autorizzazione al comune di Viareggio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.
Pag. 6987

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 6987

Autorizzazione al comune di Linguaglossa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.
Pag. 6987

Autorizzazione al comune di L'Aquila ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6988

Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6988

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6988

Autorizzazione al comune di Cosenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6988

Autorizzazione al comune di Forlì ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6988

Autorizzazione al comune di San Demetrio ne' Vestini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6988

Autorizzazione al comune di Montecopiolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6988

Autorizzazione al comune di Montopoli di Sabina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6988

Autorizzazione al comune di Cimitile ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6988

Autorizzazione al comune di Monte Gilberto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6988

Autorizzazione al comune di Sant'Oreste ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6988

Autorizzazione al comune di Mercatino Conca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6988

Autorizzazione al comune di Casalattico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6988

Autorizzazione al comune di Montappone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6988

Autorizzazione al comune di Varapodio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6989

Autorizzazione al comune di Poggio Mirteto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6989

Autorizzazione al comune di Marzi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6989

Autorizzazione al comune di Pincara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6989

Autorizzazione al comune di Colle di Val d'Elsa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6989

Autorizzazione al comune di Ozzano dell'Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6989

Autorizzazione al comune di Sant'Agostino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6989

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Marignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6989

Autorizzazione al comune di San Vincenzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6989

Autorizzazione al comune di Casola in Lunigiana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6989

Autorizzazione al comune di Bastiglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6989

Autorizzazione al comune di Canda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6989

Autorizzazione alla provincia di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6989

Autorizzazione al comune di Gradisca d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6989

Autorizzazione al comune di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6990

Autorizzazione al comune di Miglionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6990

Autorizzazione al comune di Dipignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6990

Autorizzazione al comune di Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6990

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 6990

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Paternò. Pag. 6991

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Esito di ricorsi. Pag. 6991

Avviso di rettifica. Pag. 6991

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della seconda cattedra di diritto internazionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena. Pag. 6991

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Nulla osta all'incorporazione della Banca popolare agricola commerciale di Fabbrico, società cooperativa a responsabilità limitata, da parte della Banca popolare di Modena, società cooperativa a responsabilità limitata e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda incorporanda sito in Fabbrico. Pag. 6991

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca operaia cooperativa di Pescopagano, società cooperativa a responsabilità limitata, in amministrazione straordinaria. Pag. 6991

CONCORSI ED ESAMI

Ministero degli affari esteri: Concorso, per esami, a quaranta posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva con specializzazioni in archivio e collaborazione contabile e amministrativa, copia e stenografia, cifra e telecomunicazioni, impiego di macchine di ufficio. Pag. 6992

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili, in San Donato Milanese. Pag. 6996

Concorso, per esami, ad un posto di perito in prova del personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili, in San Donato Milanese. Pag. 6998

Ministero della difesa:

Concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo. Pag. 7000

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di chimico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina. Pag. 7002

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in fisica, astronomia o scienze biologiche. Pag. 7002

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in chimica e in ingegneria chimica Pag. 7003

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a tre posti di fisico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina Pag. 7003

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso, per titoli, integrato da colloquio, ad un posto di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica Pag. 7004

Concorso, per titoli di servizio, a due posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica Pag. 7006

Diario della prova scritta del concorso riservato, per esami, a centoquarantaquattro posti di segretario in prova nelle segreterie universitarie Pag. 7007

Avviso relativo alla pubblicazione degli atti del concorso, per titoli, integrato da colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2° classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della matematica applicata (elaboratori elettronici) negli istituti tecnici Pag. 7008

Avviso relativo alla pubblicazione degli atti del concorso, per titoli, integrato da colloquio, a quattro posti di ispettore centrale di 2° classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della lingua e letteratura tedesca, di cui uno negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, uno negli istituti tecnici, uno negli istituti professionali ed uno nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria non statale Pag. 7008

Avviso relativo alla pubblicazione degli atti del concorso, per titoli, integrato da colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2° classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative allo insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole medie statali Pag. 7008

Ministero delle partecipazioni statali: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a diciannove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva Pag. 7008

Ministero della sanità: Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a nove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi Pag. 7008

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Giovedì 11 settembre 1975, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. il sig. Edward Mutafela Lubinda il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore dello Zambia a Roma.

(7961)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 luglio 1975.

Variazione dei confini del Parco nazionale del Circeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 gennaio 1934, n. 285, relativa alla costituzione del Parco nazionale del Circeo e, in particolare l'art. 4 della legge medesima con cui si prevede la possibilità di estendere, con decreto del Capo dello Stato, il perimetro del parco ai terreni limitrofi, per il conseguimento dei fini di cui all'art. 1 della legge medesima;

Vista la delibera n. 3 in data 29 maggio 1974 del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ed il voto in data 24 ottobre 1974 della commissione consultiva del Parco nazionale del Circeo con i quali viene richiesta l'estensione del Parco nazionale del Circeo alle zone elencate nella corografia allegata al presente decreto e l'esclusione dal territorio del Parco del tratto di duna costiera situata a nord-ovest dell'idrovora di Capo Portiere, parimenti indicato in corografia;

Considerato che le suddette modificazioni dei confini sono necessarie per assicurare il raggiungimento delle finalità del Parco nazionale del Circeo;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio del Parco nazionale del Circeo viene esteso ai laghi di Fogliano, dei Monaci e di Caprolace, alle rive rispettive e ai terreni interposti tra i laghi.

Art. 2.

Dal territorio del Parco nazionale del Circeo viene escluso il tratto di duna costiera situato a nord-ovest dell'idrovora di Capo Portiere.

Art. 3.


I nuovi confini del Parco nazionale del Circeo nel tratto modificato ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 sono quelli indicati nell'unità corografia che fa parte integrante del presente decreto e descritti come segue: idrovora di Capo Portiere, strada dall'idrovora di Capo Portiere alla strada Litoranea, canale Allacciante, strada Litoranea, canale Cicerchia, rio Martino, canale Nocchia, diversivo Nocchia, strada di S. Andrea.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1975

LEONE

MARCONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1975
Registro n. 1 Azienda di Stato foreste demaniali, foglio n. 262



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 luglio 1975.

Sostituzione di un membro della commissione consultiva del Parco nazionale del Circeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 25 gennaio 1934, n. 285, riguardante la costituzione del Parco nazionale del Circeo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1975, registro n. 1 Azienda di Stato foreste demaniali, foglio n. 169, con il quale è stata costituita la commissione consultiva per il biennio 1975-76 per il suddetto Parco nazionale;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un nuovo membro esperto in geologia in sostituzione del prof. Lippi Boncampi dott. Cesare, dimissionario;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

E' nominato membro esperto in geologia della commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo, in sostituzione del prof. Lippi Boncampi dott. Cesare il prof. Giavagnotti dott. Celso dell'istituto di mineralogia e geologia della facoltà agraria dell'Università di Perugia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1975

LEONE**MARCORA**

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1975
Registro n. 1 Azienda di Stato foreste demaniali, foglio n. 264
(8299)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Stilvit C », della ditta Albi terapeutici, in Milano. (Decreto di revoca numero 4550/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 6 luglio 1959, con il quale vennero registrate ai numeri 15320, 15320/1, 15320/2, 15320/A, 15320/A-1, 15320/A-2 e 15320/A-3, rispettivamente la specialità medicinale denominata Stilvit C, compresse da mg 50, la relativa serie compresse da mg 100, la relativa serie compresse da mg 250, la relativa categoria fiale da mg 100, la relativa serie di categoria fiale da mg 200, la relativa serie di categoria fiale da mg 500 e la relativa serie di categoria fiale da g 1, a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a., con sede in Milano, via Stilicone n. 39, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della

prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata Stilvit C, compresse da mg 50, della relativa serie compresse da mg 100, della serie compresse da mg 250, della categoria fiale da mg 100, della serie di categoria fiale da mg 200, della serie di categoria fiale da mg 500 e della serie di categoria fiale da g 1, registrate rispettivamente ai numeri 15320, 15320/1, 15320/2, 15320/A, 15320/A-1, 15320/A-2 e 15320/A-3, in data 6 luglio 1959, a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a. di Milano.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8116)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzificio C.M.N. di Matteucci & Nelli, in Fucecchio.

IL MINISTRO**PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE****DI CONCERTO CON**

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Calzificio C.M.N. di Matteucci & Nelli di Fucecchio (Firenze) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzificio C.M.N. di Matteucci & Nelli di Fucecchio (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 giugno 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

TOROS

Il Ministro

per il bilancio e la programmazione economica

ANDREOTTI

p. Il Ministro per il tesoro

MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato

DONAT-CATTIN

(8173)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1975.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946 n. 491, che stabilisce, fra l'altro, la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano e determina in sette il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'istituto predetto;

Visto il proprio decreto in data 26 giugno 1973, con il quale il dott. Alvaro Perfetti fu nominato, fra gli altri, consigliere di amministrazione dell'istituto in parola;

Visto che il predetto dott. Perfetti è stato nominato membro della Commissione nazionale per le società e la borsa e che occorre pertanto provvedere, per effetto dell'art. 1 sub-art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, alla sua sostituzione nell'incarico sopracitato per il restante periodo del triennio in corso;

Decreta:

Il dott. Eduardo Grassi è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), con sede in Roma.

Il predetto scadrà dalla carica unitamente agli altri consiglieri di amministrazione nominati con il decreto in data 26 giugno 1973 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(8174)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1975.

Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1975-76 ed affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO

PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966 con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento derivanti dal regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i seguenti regolamenti della Comunità economica europea (CEE) sull'organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi, validi per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1975-76; n. 136/66 del 22 settembre 1966, n. 164/66 del 27 ottobre 1966, n. 784/67 del 30 ottobre 1967, n. 785/67 del 30 ottobre 1967 (modificato con i regolamenti n. 2273/69 del 14 novembre 1969, n. 252/70 dell'11 febbraio 1970 e n. 2501/71 del 22 novembre 1971), n. 589/68 del 14 maggio 1968 e n. 1422/75 del 26 maggio 1975;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. 30 luglio 1975;

Considerato che la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1975-76 inizia il 1° novembre 1975;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio i servizi di intervento nel mercato dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1975-76 in concomitanza con l'inizio della campagna medesima, regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme dei citati regolamenti della Comunità economica europea e delle citate leggi nazionali;

Considerato che a tal fine occorre altresì provvedere all'affidamento ad assuntori del servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive di intervento procedendo all'uopo a trattativa privata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma della legge 13 maggio 1966, n. 303, con cooperative, consorzi o loro organizzazioni che dispongano di attrezzature idonee alla lunga conservazione dell'olio acquistato;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di intervento nel mercato dell'olio di oliva nella campagna di commercializzazione 1975-76 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il compimento delle operazioni di cui all'art. 1 per la parte afferente all'assuntore del servizio è affidato dall'A.I.M.A. mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi o loro organizzazioni che dispongano di idonee attrezzature, alle condizioni contenute nell'atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 3.

L'ammissione alla trattativa privata per l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio è subordinata alla presentazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) nella sede dell'azienda medesima in Roma, via Palestro, 81, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'azienda e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro o i centri di intervento dell'olio di oliva nei quali il richiedente intende operare, scelti fra quelli risultanti dall'atto disciplinare allegato al presente decreto, l'ubicazione della sede del richiedente in detti centri, nonché la qualità e quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare in ciascuno di essi;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei magazzini disponibili nel centro o nei centri di intervento indicati o disponibili in località diversa dal centro. I magazzini debbono avere, per ciascun centro, una capacità complessiva non inferiore a quintali 1.000 e singola non inferiore a quintali 500 di olio di oliva.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data del presente decreto, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

Art. 4.

Il servizio è affidato dall'A.I.M.A., con contratto, con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 26 settembre 1975

Il Ministro-presidente: MARCORA

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1975-76 in attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966 e successivi regolamenti integrativi ed applicativi.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1975-76 i centri di intervento nel territorio della Repubblica italiana sono quelli riportati nella tabella A, annessa al presente atto disciplinare.

Art. 2.

Sono ammissibili alla vendita all'intervento, presso i centri di cui al precedente articolo, l'olio di oliva vergine e l'olio di sansa di oliva, aventi i requisiti indicati nella tabella B, annessa al presente atto disciplinare distintamente per qualità di pro-

dotto, che siano di origine camunitaria e siano offerti all'organismo di intervento da ciascun detentore in partite non inferiori a:

kg 500 per l'olio di oliva vergine delle qualità extra e fino;
kg 1000 per l'olio di oliva vergine semifino o corrente;
kg 2000 per l'olio di oliva vergine lampante, oppure per partite costituite da più qualità di olio di oliva vergine;
kg 5000 per l'olio di sansa di oliva.

Art. 3.

Nella vendita all'intervento si applica il prezzo iniziale di acquisto indicato nella tabella C, annessa al presente atto disciplinare, distintamente per qualità di prodotto.

Al prezzo iniziale di acquisto, di cui al precedente comma, sono aggiunte le maggiorazioni mensili per quintale/mese, stabilite dalla Comunità economica europea per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1975-76, a cominciare dal mese di gennaio 1976 e fino al mese di ottobre 1976, maturate nel mese di consegna del prodotto all'intervento.

Le maggiorazioni mensili sono applicate nell'intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il prodotto è consegnato all'intervento.

Il prezzo previsto nel presente articolo si intende per merce resa non scaricata franco magazzino del centro di intervento indicato nell'offerta di vendita all'intervento ed è calcolato sulla quantità di olio consegnata all'intervento previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente lo 0,2 per cento per le qualità di olio di oliva vergine e lo 0,5 per cento per l'olio di sansa di oliva.

Quando, nell'ipotesi prevista al successivo art. 5, terzo comma, la consegna è effettuata nel centro designato dall'A.I.M.A., diverso dal centro di intervento indicato nell'offerta, oppure quando il magazzino abilitato dell'assuntore presso il quale è effettuata la consegna si trova in località diversa dal centro di intervento indicato nell'offerta, si tiene conto, nella liquidazione del prezzo di acquisto, della maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il venditore. La maggiorazione o la riduzione del prezzo di acquisto, in relazione alle maggiori o minori spese di trasporto del venditore, è calcolata sulla base della tariffa risultante dalla fattura di trasporto che il venditore è tenuto a consegnare all'assuntore, nell'importo corrispondente all'applicazione di tale tariffa, alla maggiore o minore distanza.

Art. 4.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'olio di oliva offerto in vendita all'intervento è effettuato a mezzo di assuntori del servizio.

A decorrere dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio e fino al 31 ottobre 1976, data di chiusura della campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1975-76, l'assuntore ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di cessione dei prodotti offerti all'intervento, secondo le norme del presente atto disciplinare e dei regolamenti della Comunità economica europea vigenti per detta campagna, nei centri di intervento, nei limiti di quantità e per i magazzini indicati nel contratto medesimo, riconosciuti idonei dall'A.I.M.A. ad essere compresi nella zona di operatività di ciascun centro di intervento.

Qualora dopo la sottoscrizione del contratto tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio, sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie vigenti in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'A.I.M.A. e si procederà tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

Art. 5.

Ogni offerta di vendita di olio di oliva all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio che gestisce i magazzini di intervento per il centro di intervento più vicino a quello in cui si trovano i quantitativi di olio al momento dell'offerta.

L'accettazione dell'offerta ricevuta deve essere effettuata dall'assuntore al più presto, con la comunicazione al venditore delle necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore soltanto entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora, per motivi di capienza od agibilità del magazzino oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente la A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerta in vendita all'assuntore dev'essere, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata. Alle operazioni di scarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta provvisoria della quantità di merce consegnata, redatta secondo il modello rimesso dall'A.I.M.A., e procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti qualitativi e quantitativi della merce medesima.

In caso di contestazione tra le parti in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche dell'olio offerto in vendita saranno prelevati, in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali campioni che verranno rimessi a cura dell'assuntore ad un laboratorio ufficiale da esse scelto, oppure, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati seguendo per il prelevamento le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per gli olii e grassi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I risultati dell'analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Art. 6.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente art. 5, la qualità, la quantità, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima, sempreché ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente art. 2.

Il pagamento del prezzo al venditore deve essere effettuato al più presto dall'assuntore, dopo la presa in carico del prodotto. A tal fine l'assuntore, all'atto della presa in carico, rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'instatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto nelle componenti indicate al precedente art. 3 e nella annessa tabella C, e relativa I.V.A.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa I.V.A. direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire allo assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'I.V.A., un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con distinta indicazione dell'I.V.A.

Il modello della bolletta di acquisto sarà rimesso dall'A.I.M.A. all'assuntore del servizio.

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonché per le correlative operazioni esecutive, deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio, salvo quanto stabilito al secondo comma del successivo art. 8.

Art. 8.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dell'olio acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdita di prodotto.

Egli risponde verso l'A.I.M.A. delle quantità di olio acquistate fino al momento della consegna all'acquirente, fatta eccezione delle sole alterazioni naturali derivanti dal decorso del tempo e salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivati da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore e da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini riconosciuti idonei dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e debbono essere tenute ben sistemate distintamente per

qualità, per consentire in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto immagazzinato.

Presso ogni magazzino debbono essere istituiti un registro di carico ed un registro di scarico, distintamente per qualità di prodotto, da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità e caratteristiche merceologiche. I contenitori adibiti alla conservazione del prodotto saranno contraddistinti da un numero con l'indicazione della rispettiva qualità e quantità di olio contenuto.

Il modello di tali registri sarà fornito all'assuntore del servizio dall'A.I.M.A.

Art. 9.

La vendita od altra destinazione dell'olio acquistato dallo assuntore in esecuzione dell'incarico è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'A.I.M.A. stessa o direttamente dalla Comunità economica europea.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento del prodotto, affinché essa possa disporre razionalmente la vendita e deve osservare le prescrizioni che l'azienda medesima stabilirà per l'identificazione dei contenitori di conservazione ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita.

La vendita è disposta di regola a prezzo non inferiore a quello iniziale di acquisto della campagna in cui è effettuata la vendita stessa, aumentato delle maggiorazioni mensili valide per il mese di consegna per la qualità nominale di carico dell'olio posto in vendita alla condizione di merce resa dall'assuntore in fusti dell'acquirente, caricata su veicolo dell'acquirente medesimo alla porta del magazzino in consegna, oppure in cisterna dell'acquirente alla porta di detto magazzino.

Salva diversa prescrizione di regolamento comunitario, l'accertamento del peso, della qualità e caratteristiche merceologiche viene effettuato alla consegna in contraddittorio tra l'assuntore e l'acquirente o, in assenza dell'acquirente, chi esegue per lui materialmente il ritiro e che si intende senz'altro a ciò delegato.

L'accertamento delle caratteristiche è compiuto su campione prelevato direttamente dal contenitore di conservazione prima dell'inizio delle operazioni di consegna.

In caso di accordo delle parti sulla rispondenza della qualità del prodotto a quella della qualità posta in vendita, risultante da atto sottoscritto dalle parti stesse, le caratteristiche così determinate sono definitive e debbono risultare nella bolletta di uscita emessa dall'assuntore.

Nel caso che tra le parti non si raggiunga l'accordo sulla qualità del prodotto, si procederà, in contraddittorio e senza pregiudizio per le operazioni di consegna, al campionamento della merce con prelevamento dei campioni dal contenitore di conservazione, seguendo le norme previste nei metodi ufficiali di prelevamento dei campioni e di analisi per gli olii e grassi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Dei campioni prelevati, due sono inviati, a cura dell'assuntore ad un pubblico laboratorio di analisi scelto d'accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A., per l'accertamento della qualità effettiva dell'olio in base alle caratteristiche merceologiche che, per ciascuna qualità di olio di oliva vergine e per l'olio di sansa di oliva, sono indicate nell'allegata tabella B.

I risultati dell'analisi sono vincolanti per le parti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Se la qualità dichiarata nel certificato di analisi è inferiore a quella nominale, il prezzo di vendita è diminuito di importo pari alla differenza tra i prezzi minimi di vendita di tali qualità stabilite nel bando di gara, salva diversa prescrizione di regolamento comunitario.

Qualora l'A.I.M.A. disponga la vendita a prezzo inferiore a quello iniziale di acquisto della campagna in cui è effettuata la vendita, aumentato delle maggiorazioni mensili valide per il mese in cui è stabilita la consegna all'acquirente, la differenza è corrisposta dall'A.I.M.A. all'assuntore nel termine previsto per il pagamento della merce da parte dell'acquirente.

L'assuntore inizierà le consegne del prodotto all'acquirente dal giorno successivo alla data del totale finanziamento presso le sue casse dell'importo del prezzo e relativa I.V.A.

Art. 10.

Per ogni consegna giornaliera all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita «bolletta di uscita», nella quale devono risultare: la quantità di olio ritirata dall'acquirente, il magazzino ove è avvenuto il ritiro, il numero distintivo del contenitore

dal quale è stato estratto, la data del ritiro e, salvo il caso di contestazione tra l'assuntore e l'acquirente, la qualità e le effettive caratteristiche merceologiche del prodotto.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio entro cinque giorni dal giorno della consegna del prodotto se vi è stato accordo tra le parti sulla qualità, oppure dal giorno dell'acquisizione del certificato di analisi nel caso che l'accertamento qualitativo sia stato deferito ad un pubblico laboratorio di analisi.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'I.V.A., devono risultare: l'acquirente, gli estremi del dispositivo di vendita emesso dall'A.I.M.A., il magazzino in cui è avvenuta la consegna, la data della consegna, la quantità consegnata, la qualità e le caratteristiche merceologiche della stessa, il controvalore effettivo di tale quantità e relativa I.V.A., l'importo e la data del versamento provvisorio del controvalore stesso e relativa I.V.A., eseguito dall'acquirente, nonchè l'importo delle differenze dovute a saldo.

Il regolamento dei conguagli risultanti dalla fattura deve essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura medesima.

Art. 11.

La differenza tra il prezzo base di vendita ed il prezzo base di acquisto compete all'A.I.M.A. e deve essere versata dall'assuntore in apposito conto presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato all'A.I.M.A., detratta una quota di L. 1.000 al quintale e relativa I.V.A. che è trattenuta dall'assuntore a titolo di acconto sul compenso dovutogli e per la quale l'assuntore stesso deve emettere apposita fattura.

Qualora tale differenza di prezzo per quintale di prodotto venduto sia inferiore a L. 1.000 e relativa I.V.A., l'A.I.M.A. corrisponde direttamente all'assuntore, a consegna avvenuta del prodotto all'acquirente, l'importo corrispondente alla parte della quota di acconto sul compenso e relativa I.V.A. non incassata dall'assuntore.

La differenza attiva o l'eventuale differenza passiva tra l'ammontare delle maggiorazioni mensili riscosse e l'ammontare delle maggiorazioni mensili pagate dall'assuntore competono all'A.I.M.A. e sono regolate tra le parti a chiusura della campagna, sulla base della dimostrazione degli acquisti e delle vendite di cui al successivo art. 16.

Le condizioni dei precedenti commi possono essere derogate in sede contrattuale per quanto attiene al sistema di erogazione della quota di acconto.

Art. 12.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore deve comunicare all'A.I.M.A. per ciascun magazzino presso il quale sia avvenuto movimento di prodotto nel corso del mese precedente, e distintamente per qualità di olio, con riserva di trasmissione delle copie delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita, i dati relativi alle quantità prese in carico ed alle quantità consegnate nel corso del mese considerato, con la situazione delle giacenze presso detti magazzini alla fine di detto mese.

La copia delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita deve essere trasmessa all'A.I.M.A., in allegato rispettivamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, mediante plico raccomandato spedito non oltre il 20 del mese successivo a quello in cui tali atti sono stati emessi. Con lo stesso plico deve essere inviata all'A.I.M.A. copia delle fatture o autofatture di acquisto e delle fatture di vendita, nonchè un elenco dei pagamenti effettuati per l'acquisto nel corso del mese precedente, con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

Inoltre, ai fini dell'adempimento da parte dell'A.I.M.A. delle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 del 21 aprile 1970 e successivi regolamenti di applicazione, sulla presentazione alla Comunità economica europea del resoconto di gestione per anno civile, l'assuntore deve trasmettere all'A.I.M.A., entro il 31 gennaio 1976, un conto provvisorio al 31 dicembre dell'anno 1975, relativamente al movimento di magazzino verificatosi nel corso dell'anno 1975 e distintamente per ciascun mese dell'anno stesso e per qualità di olii, con indicazione:

a) dell'importo totale del prezzo pagato per l'acquisto delle quantità entrate nel corso dell'anno 1975;

b) dell'importo totale del prezzo riscosso per le quantità uscite nel corso dell'anno 1975;

c) del valore delle quantità rimaste giacenti al 31 dicembre dell'anno 1975, riportate al 1° gennaio 1976 al prezzo d'intervento valido a quest'ultima data per la qualità tipo, e tenendo conto delle tabelle delle maggiorazioni e diminuzioni derivanti dalla qualità effettiva dell'olio.

Art. 13.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto dell'A.I.M.A.

Art. 14.

All'assuntore del servizio è dovuto, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, un compenso riferito a quintale di olio effettivamente acquistato ed immagazzinato, nella misura che sarà determinata nel contratto di affidamento del servizio.

All'assuntore è dovuto altresì il rimborso delle spese di entrata in magazzino dell'olio acquistato, delle spese di uscita dal magazzino dell'olio venduto, del costo del finanziamento sulle somme impiegate nell'acquisto del prodotto per la durata della effettiva giacenza dell'olio in magazzino, nella misura che sarà stabilita nel contratto.

In sede di liquidazione di quanto compete all'assuntore ai sensi del precedente comma, saranno detratti l'eccedenza tra le maggiorazioni mensili riscosse all'atto della vendita del prodotto e quelle corrisposte all'atto dell'acquisto del prodotto stesso, nonchè gli acconti previsti dai precedenti articoli 9 e 11.

Art. 15.

Per le quantità di olio acquistate nel corso della campagna di commercializzazione 1975-76 e rimaste invendute al termine della campagna stessa, l'assuntore ha l'obbligo di proseguire nel corso della successiva campagna 1976-77 i compiti di commercializzazione previsti per la precedente campagna con diritto agli ulteriori relativi compensi e rimborsi, nonchè al rimborso dell'ulteriore costo del finanziamento calcolato a partire dal 1° novembre 1976 sul controvalore di dette rimanenze, determinato in base ai prezzi iniziali di acquisto della campagna di commercializzazione 1976-77, salvo quanto stabilito nei successivi commi.

Per le rimanenze di olio invendute al 31 ottobre 1976, qualora i prezzi iniziali di acquisto della campagna 1976-77 risultassero inferiori ai prezzi iniziali di acquisto della precedente campagna 1975-76, sono dovute dall'A.I.M.A. all'assuntore le differenze fra detti prezzi iniziali delle due campagne. Tali differenze non sono imputabili al compenso, dato che esse costituiscono un rimborso di costo già sostenuto dall'assuntore.

Qualora i prezzi iniziali di acquisto della campagna 1976-77 risultassero superiori a quelli iniziali di acquisto della campagna 1975-76, per i quantitativi successivamente venduti si terrà conto, nell'applicazione del precedente art. 11 del prezzo base iniziale di acquisto della campagna 1975-76 e del prezzo base di vendita.

Art. 16.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite dell'olio effettuate nel corso della campagna di commercializzazione, secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'A.I.M.A. e comunicati all'assuntore stesso entro il 30 giugno 1976.

Art. 17.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 18.

Nel corso della campagna di commercializzazione l'A.I.M.A. impartirà le necessarie ed opportune disposizioni affinché l'attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 19.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 14, salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'A.I.M.A.

Art. 20.

L'assuntore del servizio ha l'obbligo di fornire le prestazioni ed i servizi occorrenti per la formazione, la gestione o lo smacco delle scorte regolatrici di cui all'art. 12 del regolamento C.E.E. n. 136/66 del 22 settembre 1966, qualora ne venga disposta la costituzione, alle condizioni che saranno in tal caso stabilite.

Il Ministro-presidente dell'A.I.M.A.

MARCORA

TABELLA A

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE OLIO DI OLIVA 1975-76

CENTRI PRINCIPALI D'INTERVENTO PER L'OLIO DI OLIVA

Regolamento (CEE) n. 164/66 del 27 ottobre 1966

Imperia	Lecce
Firenze	Cosenza
Frosinone	Catanzaro
Salerno	Reggio Calabria
Chieti	Agrigento
Foggia	Trapani
Bari	Messina
Taranto	Palermo
Brindisi	Sassari

**CENTRI D'INTERVENTO PER L'OLIO DI OLIVA
DIVERSI DAI CENTRI PRINCIPALI**

Regolamento (CEE) n. 784/67 del 30 ottobre 1967

Savona	Latina
Chiavari	Caserta
La Spezia	Benevento
Rivoli Veronese	Napoli
Rodengo Saiano	Montecorvino Rovella
Ravenna	Avellino
Forlì	Pratola Peligna
Pesaro	Mosciano Sant'Angelo
Cerreto d'Esi	Pescara
Macerata	Campobasso
Ascoli Piceno	Manduria
Massa Carrara	Pisticci
Lucca	Rionero
Pistoia	Rossano Calabro
Livorno	Gioia Tauro
Pisa	Sant'Agata Militello
Arezzo	Catania
Siena	Caltanissetta
Grosseto	Enna
Spoleto	Ragusa
Viterbo	Siracusa
Terni	Caltabellotta
Rieti	Cagliari
Roma	Nuoro

Il Ministro-presidente dell'A.I.M.A.

MARCORA

TABELLA B

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE OLIO DI OLIVA 1975-76

**DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA
CHE POSSONO ESSERE ACQUISTATI DAGLI ASSUNTORI
DEL SERVIZIO DI COMMERCIALIZZAZIONE.**

Regolamenti (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966
e n. 2273/69 del 14 novembre 1969

1) OLIO D'OLIVA VERGINE (per il quale si può anche usare la espressione « puro olio di oliva vergine »): ottenuto dalle olive soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con oli d'altra natura o con olio di oliva ottenuto con altro processo. Esso è classificato nelle seguenti qualità e relative caratteristiche:

Extra: olio d'oliva di gusto perfetto, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda un grammo per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 %;

Fino: olio d'oliva che abbia tutte le caratteristiche dell'olio extra, salvo per quanto riguarda il tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, che non deve eccedere 1,5 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 %;

Semifino (per il quale si può anche usare l'espressione « corrente »): olio d'oliva di gusto buono, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda 3,3 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 %;

Lampante: olio d'oliva di gusto imperfetto, o il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi e fino ad un massimo di 16 grammi per 100 grammi, ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1,50 %.

2) OLIO DI SANSÀ D'OLIVA: olio ottenuto dal trattamento al solvente delle sansè d'oliva e di altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, il cui tenore in acidi grassi, espresso in acido oleico, non sia superiore a 16 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda il 2 %.

Il Ministro-presidente dell'A.I.M.A.

MARCORA

TABELLA C

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE OLIO DI OLIVA 1975-76

**PREZZO INIZIALE DI ACQUISTO DELL'OLIO OFFERTO
ALL'INTERVENTO E RESO NON SCARICATO FRANCO
MAGAZZINO CENTRO D'INTERVENTO INDICATO NEL-
L'OFFERTA.**

Regolamento (CEE) n. 1422/75 del 26 maggio 1975
e n. 2501/71 del 22 novembre 1971

Olio di oliva vergine extra:

Prezzo di acquisto per quintale: prezzo d'intervento per l'olio d'oliva vergine semifino (L. 122.302,47) + maggiorazione di qualità (L. 11.998) = L. 134.300,47.

Olio di oliva vergine fino:

Prezzo di acquisto per quintale: prezzo d'intervento per l'olio d'oliva vergine semifino (L. 122.302,47) + maggiorazione di qualità (L. 5.999) = L. 128.301,47.

Olio di oliva vergine semifino:

Prezzo di acquisto per quintale: L. 122.302,47.

Olio di oliva vergine lampante:

Prezzo di acquisto per quintale con grado di acidità non superiore a 1: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 122.302,47) — riduzione di qualità (L. 3.942,20) = lire 118.360,27.

Tale prezzo è ulteriormente ridotto, per ogni decimo di grado di acidità in più di: L. 85,70 per acidità superiore a 1° e fino a 8°; L. 119,98 per acidità superiore ad 8° e fino a 12°; L. 154,26 per acidità superiore a 12° e fino a 14°; L. 188,54 per acidità superiore a 14° e fino a 16°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso d'acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2 %.

Olio di sansa di oliva:

Prezzo di acquisto per quintale con 5° di acidità: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 122.302,45) — riduzione di qualità (L. 36.851) = L. 85.451,47.

Tale prezzo è aumentato o ridotto di L. 68,56 per ogni decimo di grado di acidità, rispettivamente in meno o in più di 5°.

Il prezzo di acquisto è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso d'acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,5 %.

Il Ministro-presidente dell'A.I.M.A.

MARCORA

(8192)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Pesaro-Urbino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1975, la provincia di Pesaro-Urbino viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 371.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3780/M)

Autorizzazione alla provincia di Ravenna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1975, la provincia di Ravenna viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 294.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3781/M)

Autorizzazione al comune di Ascoli Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1975, il comune di Ascoli Satriano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 295.056.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3783/M)

Autorizzazione al comune di Rionero Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1975, il comune di Rionero Sannitico (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.397.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3784/M)

Autorizzazione al comune di Montecarlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1975, il comune di Montecarlo (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.621.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3785/M)

Autorizzazione al comune di Serramezzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1975, il comune di Serramezzana (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.435.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3786/M)

Autorizzazione al comune di Roccalbegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1975, il comune di Roccalbegna (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.783.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3787/M)

Autorizzazione al comune di Foiano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1975, il comune di Foiano della Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.917.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3788/M)

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1975, il comune di Ragusa viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.184.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3794/M)

Autorizzazione al comune di Liverni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1975, il comune di Liverni (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.949.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3800/M)

Autorizzazione al comune di Viareggio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1975, il comune di Viareggio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 153.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3777/M)

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1975, il comune di Bologna viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.412.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3778/M)

Autorizzazione al comune di Linguaglossa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1975, il comune di Linguaglossa (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3782/M)

Autorizzazione al comune di L'Aquila ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1975, il comune di L'Aquila viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 250.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3789/M)**Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1975, il comune di Napoli viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.629.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3790/M)**Autorizzazione al comune di Reggio Calabria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1975, il comune di Reggio Calabria viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 884.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3791/M)**Autorizzazione al comune di Cosenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1975, il comune di Cosenza viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 98.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3792/M)**Autorizzazione al comune di Forlì ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1975, il comune di Forlì viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 430.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3793/M)**Autorizzazione al comune di San Demetrio ne' Vestini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.**

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1975, il comune di San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3795/M)**Autorizzazione al comune di Montecopiolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1975, il comune di Montecopiolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3797/M)**Autorizzazione al comune di Montopoli di Sabina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.**

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1975, il comune di Montopoli di Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 671.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3796/M)**Autorizzazione al comune di Cimitile ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1975, il comune di Cimitile (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3798/M)**Autorizzazione al comune di Monte Gilberto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1975, il comune di Monte Gilberto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3799/M)**Autorizzazione al comune di Sant'Oreste ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1975, il comune di Sant'Oreste (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3801/M)**Autorizzazione al comune di Mercatino Conca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1975, il comune di Mercatino Conca (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3802/M)**Autorizzazione al comune di Casalattico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1975, il comune di Casalattico (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3803/M)**Autorizzazione al comune di Montappone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1975, il comune di Montappone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3804/M)

Autorizzazione al comune di Varapodio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1975, il comune di Varapodio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3805/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Mirteto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1975, il comune di Poggio Mirteto (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3806/M)

Autorizzazione al comune di Marzi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1975, il comune di Marzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3807/M)

Autorizzazione al comune di Pincara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1975, il comune di Pincara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.933.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3811/M)

Autorizzazione al comune di Colle di Val d'Elsa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1975, il comune di Colle di Val d'Elsa (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3812/M)

Autorizzazione al comune di Ozzano dell'Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1975, il comune di Ozzano dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.897.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3813/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agostino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1975, il comune di Sant'Agostino (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.647.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3814/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Marignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1975, il comune di San Giovanni in Marignano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.092.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3815/M)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1975, il comune di San Vincenzo (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.607.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3816/M)

Autorizzazione al comune di Casola in Lunigiana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1975, il comune di Casola in Lunigiana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.419.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3817/M)

Autorizzazione al comune di Bastiglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1975, il comune di Bastiglia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.924.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3818/M)

Autorizzazione al comune di Canda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1975, il comune di Canda (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3819/M)

Autorizzazione alla provincia di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1975, la provincia di Gorizia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.253.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3779/M)

Autorizzazione al comune di Gradisca d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1975, il comune di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3775/M)

**Autorizzazione al comune di Salerno
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1975, il comune di Salerno viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 12.988.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(3808/M)

**Autorizzazione al comune di Miglionico
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1975, il comune di Miglionico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.731.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3809/M)

**Autorizzazione al comune di Dipignano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1975, il comune di Dipignano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.549.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3810/M)

**Autorizzazione al comune di Aquileia
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1975, il comune di Aquileia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.823.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3776/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

Corso dei cambi del 1° ottobre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	684,50	684,50	684 —	684,50	684,50	684,45	684,45	684,50	684,50	684,50
Dollaro canadese	668 —	668 —	668 —	668 —	667,90	668,05	667,35	668 —	668 —	668 —
Franco svizzero	251,14	251,14	250,60	251,14	250,36	251,15	250,55	251,14	251,14	251,10
Corona danese	111 —	111 —	111 —	111 —	110,91	111,08	111 —	111 —	111 —	111 —
Corona norvegese	121,03	121,03	121 —	121,03	120,87	121,02	121 —	121,03	121,03	121 —
Corona svedese	152 —	152 —	152,95	152 —	153,03	153,01	153,08	153 —	152 —	153 —
Fiorino olandese	252,90	252,90	252,25	252,90	252,46	251,80	252,59	252,90	252,90	252,80
Franco belga	17,278	17,278	17,25	17,278	17,24	17,25	17,26	17,278	17,278	17,25
Franco francese	152,69	152,69	152,30	152,69	152,16	152,70	152,45	152,69	152,69	152,65
Lira sterlina	1390,50	1390,50	1391,50	1390,50	1390 —	1390,40	1390 —	1390,50	1390,50	1390,50
Marco germanico	260,45	260,45	259,90	260,45	260,19	260,35	260,36	260,45	260,45	260,40
Scellino austriaco	36,73	36,73	36,70	36,73	36,68	36,70	36,70	36,73	36,73	36,70
Escudo portoghese	25,175	25,175	25,15	25,175	25,18	25,15	25,16	25,175	25,175	25,15
Peseta spagnola	11,505	11,505	11,49	11,505	11,48	11,45	11,5050	11,505	11,505	11,50
Yen giapponese	2,264	2,264	2,28	2,264	2,26	2,25	2,2618	2,264	2,264	2,26

Media dei titoli del 1° ottobre 1975

Rendita 5% 1935	96,575	Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,35
Rendibile 3,50% 1934	100,075	» » » 5,50% 1976	100,75
» 3,50% (Ricostruzione)	90,275	» » » 5% 1977	99,90
» 5% (Ricostruzione)	96,925	» » » 5,50% 1977	100,50
» 5% (Riforma fondiaria)	93 —	» » » 5,50% 1978	99,90
» 5% (Città di Trieste)	92,350	» » » 5,50% 1979	99,90
» 5% (Beni esteri)	91,200	Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1977)	95,525
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	82,100	» 5% (» 1° aprile 1978)	89,850
» 5,50% » » 1968-83	81,650	» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	88,950
» 5,50% » » 1969-84	80,750	» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	85,725
» 6% » » 1970-85	82,625	» 5,50% (» 1° aprile 1982)	82,975
» 6% » » 1971-86	84,025	» poliennali 7% 1978	95,250
» 6% » » 1972-87	81,400	» 9% 1979	98,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAFOLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**Cambi medi del 1° ottobre 1975**

Dollaro USA	684,475	Franco francese	152,57
Dollaro canadese	667,675	Lira sterlina	1390,25
Franco svizzero	250,845	Marco germanico	260,405
Corona danese	111 —	Scellino austriaco	36,715
Corona norvegese	121,015	Escudo portoghese	25,167
Corona svedese	153,04	Peseta spagnola	11,505
Fiorino olandese	252,745	Yen giapponese	2,263
Franco belga	17,269		

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Paternò**

Con decreto 25 settembre 1975, n. 1124/a, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Simeto in contrada Costantina del comune di Paternò (Catania), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 89 mappali 398 (Ha 2.20.80); 397/a (Ha 3.40.00) e 398 1/2 (Ha 13.80.80) della superficie complessiva di Ha 19.41.60 ed indicato nello schizzo planimetrico 29 agosto 1975 in scala 1:4000 con allegata dimostrazione di frazionamento rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Catania; schizzo planimetrico con allegata dimostrazione di frazionamento che fanno parte integrante del decreto stesso.

(8307)

Con decreto 25 settembre 1975, n. 1125/a, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Simeto in contrada Costantina del comune di Paternò (Catania), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 89, mappale 392 della superficie di mq 7200 ed indicato nell'estratto di mappa con allegato frazionamento rilasciati il 29 agosto 1975 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Catania; estratto di mappa con allegato frazionamento che fanno parte integrante del decreto stesso.

(8308)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**Esito di ricorsi**

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1975, registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 288, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dal sig. Solfanelli Dino, avverso la decisione 31 ottobre 1972, n. 28005, con la quale questo Ministero confermava il provvedimento di revoca n. 29 assunto dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Siena in data 28 marzo 1972 nei confronti del precedente decreto 30 giugno 1969, n. 336, relativo alla concessione di un contributo per la costruzione di un fabbricato rurale ai sensi dell'art. 16 del piano verde n. 2.

(8138)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1975, registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 375, è stato respinto il ricorso presentato il 29 febbraio 1972 dai signori Leonetti Giacomo e Monti Claudio, avverso gli articoli 74 e seguenti del regolamento organico del personale dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, la tabella F annessa, il decreto ministeriale 23 dicembre 1970 e la deliberazione 16 dicembre 1971, n. 143, dell'ente predetto.

(8225)

Avviso di rettifica

Nell'avviso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, datato 17 giugno 1975, relativo alla determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, concernente la ditta Barracco Alfonso fu Enrico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 9 luglio 1975, alla pag. 4553, prima colonna, nella quinta e sesta riga del testo dell'avviso, in luogo di: « (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 - supplemento ordinario del 27 agosto 1951) », leggasi: « (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951) »; e alla stessa pagina, seconda colonna, sotto la parte « corrige », al numero di riferimento 7, in luogo di: « part. 28 - Ha 9.97.60 », leggasi: « part. 28 - Ha 0.97.60 ».

(8279)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di diritto internazionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena è vacante la seconda cattedra di diritto internazionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8286)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nulla osta all'incorporazione della Banca popolare agricola commerciale di Fabbrico, società cooperativa a responsabilità limitata, da parte della Banca popolare di Modena, società cooperativa a responsabilità limitata e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda incorporanda sito in Fabbrico.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni perfezionate nei modi di legge, adottate in data 27 aprile e 6 aprile 1975, rispettivamente, dall'assemblea straordinaria dei soci della Banca popolare di Modena, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Modena e dall'assemblea straordinaria dei soci della Banca popolare agricola commerciale di Fabbrico, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Fabbrico (Reggio Emilia), relative alla fusione delle due società mediante incorporazione della seconda nella prima;

Dispone:

1) Nulla osta all'incorporazione della Banca popolare agricola commerciale di Fabbrico, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Fabbrico (Reggio Emilia) da parte della Banca popolare di Modena, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Modena.

2) La Banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda incorporanda in Fabbrico (Reggio Emilia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1975

Il Governatore: BAFFI

(8227)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca operaia cooperativa di Pescopagano, società cooperativa a responsabilità limitata, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 12 settembre 1975, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca operaia cooperativa di Pescopagano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pescopagano (Potenza), in amministrazione straordinaria, l'avv. Franco Angrisani è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(8287)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a quaranta posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva con specializzazioni in archivio e collaborazione contabile e amministrativa, copia e stenografia, cifra e telecomunicazioni, impiego di macchine di ufficio.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1972, n. 194;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1975, n. 156;

Considerato che i posti da mettere a concorso sono quaranta, tenuto conto delle detrazioni e delle riserve da effettuare per gli aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quaranta posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva così ripartiti: otto posti riservati alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile e amministrativa; quattordici posti riservati alla specializzazione di copia e stenografia; otto posti riservati alla specializzazione di cifra e telecomunicazioni; dieci posti riservati alla specializzazione di impiego di macchine di ufficio.

Qualora i candidati idonei in talune delle specializzazioni messe a concorso siano in numero inferiore al numero dei posti riservati alle relative specializzazioni, i posti non utilizzati possono andare ad incremento, fino alla concorrenza dei candidati idonei in ciascuna specializzazione dei posti riservati alle altre specializzazioni secondo l'ordine di merito derivante dai punteggi riportati dai candidati in altre specializzazioni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue;
- 3) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- 4) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
- 5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato al n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

- 1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonché dalla Somalia che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale, colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente Africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319.

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare; per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonché per le categorie ad essi assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2 i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai numeri 1, 2 e 3 del secondo comma, e quelli di cui al terzo comma, sono cumulabili tra loro, purché complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

I candidati sono invitati ad informare telegraficamente lo stesso ufficio dell'avvenuta spedizione della domanda.

Circa la data di ricevimento della domanda verrà tenuto conto esclusivamente della data del timbro apposto dal competente ufficio del Ministero degli affari esteri su ogni documento.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) se e di quali titoli sia in possesso, tra quelli indicati al successivo art. 10, che diano luogo a preferenza o precedenza;

10) la lingua, fra quelle elencate al successivo art. 5, in cui intenda svolgere la prova;

11) la specializzazione tra quelle indicate nel precedente art. 1 per cui intenda concorrere. E' ammessa la partecipazione ad una sola specializzazione;

12) se intenda svolgere la prova di dattilografia su macchina elettrica o meccanica;

13) se intenda servirsi, per la prova di dattilografia delle macchine da scrivere a disposizione dell'amministrazione, del tipo che questa si riserva di comunicare ai concorrenti, o preferisca usufruire della propria;

14) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato: nel primo caso dovrà comunicare il nome, cognome, la data e il luogo di nascita e il domicilio del coniuge, nonché l'ultimo domicilio di questo ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco o dal funzionario incaricato di ricevere le documentazioni; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

Per il dipendente statale, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico, su carta da bollo da L. 700, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualunque clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Art. 5.

Gli esami consistono, per tutti i candidati, in due prove scritte, in una prova pratica e in una prova orale.

Le prove scritte sono le seguenti:

1) svolgimento di un tema su nozioni di cultura generale;

2) traduzione (con uso del vocabolario) in una delle seguenti lingue, a scelta del candidato: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

La prova pratica di dattilografia consiste in una prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e su elementi dell'ordinamento dello Stato e nozioni di archivistica. L'esame di lingua consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera.

Inoltre, ai fini dell'attribuzione delle specializzazioni previste dall'art. 1 del presente bando di concorso:

a) per i soli candidati alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile e amministrativa, la prova orale verte anche su nozioni di calcolo computistico e di contabilità di Stato;

b) per i soli candidati alla specializzazione di copia e stenografia, viene aggiunta una prova pratica di stenografia. La prova consiste in un dettato di cinque minuti alla velocità di settanta parole al minuto. Il concorrente dispone di ulteriori quarantacinque minuti per la trascrizione a macchina, con disposizione estetica, del brano dettato;

c) per i soli candidati alla specializzazione di cifra e telecomunicazioni, la prova orale verte anche su elementi di elettrotecnica, elettronica e telecomunicazioni;

d) per i soli candidati alla specializzazione di impiego di macchine di ufficio, la prova orale verte anche su elementi di digitazione con uso di terminali collegati all'elaboratore elettronico o macchine perforatrici di tipo tradizionale.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte ed in quella pratica una media di almeno settanta centesimi e non meno di sessanta in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere un punteggio di almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto riportato nella prova pratica e dal voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, in servizio o a riposo, che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato, di un docente abilitato all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria.

Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo del Ministero degli affari esteri.

Art. 8.

I candidati dispongono di otto ore per la prova scritta di cultura generale e di quattro ore per la prova scritta di lingua.

Per le prove pratiche di dattilografia e di stenografia essi dispongono del tempo indicato per ciascuna di esse al precedente art. 5.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 9.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data di inizio delle prove scritte le quali, di norma, si svolgono in giorni successivi.

La commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 10.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni titoli di preferenza o di precedenza devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e di coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 700 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in carta da bollo da L. 700, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, in carta da bollo da L. 700, rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 700, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-ter rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro, devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e invalidi, di cui alla precedente lettera c) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 700 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e invalidi, per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato in carta da bollo da L. 700 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 825, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata in carta bollata da L. 700, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 700.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 825, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 700, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in carta da bollo di L. 700, rilasciato dalla competente autorità militare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da L. 700, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di una amministrazione dello Stato e che non si trovano nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione, in carta da bollo di L. 700, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 700, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 11.

Il Ministro per gli affari esteri riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Detta graduatoria viene formata secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di merito vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 700. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base

ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, in carta da bollo da L. 700, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 700;

4) certificato, in carta da bollo da L. 700, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo da L. 400. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 700, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 700, rilasciata dalla amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 13.

Il Ministro per gli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale comunicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'eventuale conferimento di posti di cui all'art. 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si attua in proporzione alle riserve di posti di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Qualora i candidati idonei in una specializzazione siano in numero inferiore alla proporzione suddetta, i posti non utilizzati possono essere conferiti ai candidati idonei nelle altre specializzazioni secondo l'ordine di precedenza indicato al secondo comma dell'art. 1.

Art. 14.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, coadiutori in prova nella carriera esecutiva per prestare il servizio stabilito dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il vincitore del concorso, che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1975

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1975
Registro n. 410 Esteri, foglio n. 303

PROGRAMMA DI ESAME

A. — Prove scritte

1) Cultura generale:

Lineamenti essenziali della storia d'Europa e del Mondo nei secoli XIX e XX, con particolare riguardo alla storia d'Italia dagli inizi del Risorgimento ai giorni nostri.

Cenni sui principi ispiratori e sui lineamenti essenziali della Costituzione della Repubblica italiana.

Nozioni generali sull'ordinamento dello Stato.

Cenni sui principi della cooperazione internazionale e sugli Organismi attraverso i quali questa si manifesta.

Nozioni di geografia fisica, politica ed economica dei Paesi europei ed extra europei.

2) Traduzione dall'italiano di un brano relativo ad un argomento di carattere generale in una delle seguenti lingue, a scelta del candidato: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

B. — Prova pratica di dattilografia

Prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

C. — Prova orale

La prova orale, in forma di colloquio, verte oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte (l'esame di lingua consiste prevalentemente in una conversazione) sulle seguenti nozioni di archivistica:

Titolario:

Definizione del titolare e delle voci principali nelle quali esso si articola: titolo, classe e sottoclasse e sua applicazione nelle operazioni del carteggio.

Registrazione degli atti:

Definizione e schema di registri di protocollo per l'arrivo e la partenza: modalità di registrazione delle carte: come si evidenzia l'avvenuta registrazione, sia in arrivo che in partenza. La prova può comprendere un esperimento pratico di archivistica consistente nel:

a) riordinare la corrispondenza contenuta in un fascicolo, suddividendola per materia ed inserendola per ordine cronologico in appositi fascicoli;

b) registrare la corrispondenza in arrivo e in partenza;

c) individuare e formulare l'oggetto di alcuni documenti.

Per i soli candidati alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile e amministrativa, la prova orale verte anche su nozioni di calcolo computistico e di contabilità di Stato:

Numeri decimali e numeri complessi.

Sistemi di misure: decimale, inglese, americano.

Moneta: concetto della moneta. Parità monetaria: concetto e distinzioni.

Conti correnti. Interesse. Estratto conto.

I beni dello Stato.

Bilancio di previsione: classificazione delle entrate e delle spese.

Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Ordini di accreditamento.

Il controllo della spesa.

Conti giudiziari e conti amministrativi.

Per i soli candidati alla specializzazione di copia e stenografia, viene aggiunta una prova pratica di stenografia. La prova consiste in un dettato di cinque minuti alla velocità di settanta parole al minuto. Il concorrente dispone di ulteriori quarantacinque minuti per la trascrizione a macchina, con disposizione estetica, del brano dettato.

Per i soli candidati alla specializzazione di cifra e telecomunicazioni, la prova orale verte anche su elementi di elettromeccanica, elettronica e telecomunicazioni.

In particolare:

Elettronica generale, circuiti RC, RL e RLC, forme d'onda, circuiti riservati, tubi elettronici, transistori, amplificatori, generatori, modulatori, rivelatori.

Elettrotecnica generale, circuiti elettrici a C.C. e a C.A. e relative leggi, condensatori, campo elettrico e magnetico, trasformatori, misure elettriche.

Ricevitori e trasmettitori a modulazione di ampiezza e di frequenza, propagazione delle onde elettromagnetiche, antenne.

Per i soli candidati alla specializzazione di impiego di macchine di ufficio, la prova orale verte anche su elementi di digitazione con uso di terminali video collegati all'elaboratore elettronico o macchine perforatrici di tipo tradizionale (olf. line).

(8280)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili, in San Donato Milanese.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Visto il proprio provvedimento d'urgenza n. 35/75 del 12 agosto 1975, con il quale ha ritenuto necessario bandire un concorso per un posto di segretario;

Vista la tabella A, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservati alla categoria dei segretari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) godimento dei diritti politici;
- 3) buona condotta morale e civile;
- 4) idoneità fisica all'impiego;
- 5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per i combustibili per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonché nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per i combustibili - Viale Alcide De Gasperi, 3 - San Donato Milanese, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso, si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

- 1) le precise generalità e il domicilio;
- 2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì, dichiarare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;
- 3) il possesso della cittadinanza italiana;
- 4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;
- 6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;
- 8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione. La stazione si riserva tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, dovranno far pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per i combustibili - Viale Alcide De Gasperi, 3, San Donato Milanese, sotto la pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4 sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestatato servizio militare).

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti cui alle lettere A) ed F) del presente articolo, nonchè copia dello stato di servizio civile con le indicazioni delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere C), D), E), F) del precedente articolo non saranno ritenute valide se rilasciate prima di tre mesi dalla data della richiesta stessa.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore, da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella del direttore di sezione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta: svolgimento di un tema su argomento di diritto pubblico o di biblioteconomia e archivistica.

Prova orale: colloquio sugli argomenti sopra citati.

Legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in San Donato Milanese, viale Alcide De Gasperi, 3.

La data della prova scritta è stabilita per il giorno 20 novembre 1975, ore 9 e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il termine prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi in ogni caso le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di segretario in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale (parametro 160) del personale dello Stato.

La nomina a segretario effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

San Donato Milanese, addì 12 agosto 1975

Il presidente: CAZZANIGA

(8083)

Concorso, per esami, ad un posto di perito in prova del personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili, in San Donato Milanese.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 26 giugno 1975;

Vista la tabella A, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservati alla categoria dei periti;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di perito in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito chimico o titolo di studio equivalente:

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) godimento dei diritti politici;
- 3) buona condotta morale e civile;
- 4) idoneità fisica all'impiego;
- 5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per i combustibili per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti;

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per i combustibili - Viale Alcide De Gasperi, 3 - 20097 San Donato Milanese, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso, si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

- 1) le precise generalità e il domicilio;
- 2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;
- 3) il possesso della cittadinanza italiana;
- 4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;
- 6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;
- 8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili sotto pena di decadenza entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso su carta legale.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4 sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico contenente oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti cui alle lettere A) e F) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere C), D), E), F) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da

un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta: svolgimento di un tema su argomento attinente alla chimica analitica applicata ai combustibili, alla combustione e alla misura dell'inquinamento connesso.

Prova orale: colloquio su argomento inerente ai combustibili, alla loro utilizzazione ed alle conseguenze di questa utilizzazione sull'ambiente naturale.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a San Donato Milanese, presso la stazione sperimentale.

La data per la prova scritta è stabilita per il giorno 21 novembre 1975, alle ore 9 e verrà comunque comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il termine prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi in ogni caso le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di perito in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale (parametro 160) del personale civile dello stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

San Donato Milanese, addì 30 giugno 1975

Il presidente: CAZZANICA

(8084)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in servizio permanente effettivo, approvato con regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 10 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

La prova scritta avrà luogo a Napoli presso l'infermeria autonoma militare marittima il 10 dicembre 1975.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in farmacia, i diplomati in farmacia forniti anche della laurea in chimica ed i laureati in chimica e farmacia (vecchio ordinamento) che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale di farmacista a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di trenta anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

- a) essere cittadini italiani;
- b) risultare di buona condotta pubblica e privata;
- c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non devono essere inferiori rispettivamente a m 1,65 ed a m 0,83, e dovranno, inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a refrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 diottrie del meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (distalia, disartria) anche lievi.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi né domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre: a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 700, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, della Marina - 5° Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione, nei riguardi del servizio militare;

g) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta bollata da L. 700, sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio o un ufficiale ammiraglio (MD).

Membri:

due ufficiali superiori farmacisti o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (MD) ed un ufficiale superiore farmacista, un capitano di corvetta (MD), un professore di chimica farmaceutica.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo l'estratto di regolamento annesso alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5^a Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di venti giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti in carta legale:

- 1) certificato di cittadinanza italiana;
- 2) certificato di godimento dei diritti politici;
- 3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);
- 4) certificato di stato libero se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia se di ammogliato;
- 5) certificato generale del casellario giudiziale;
- 6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);
- 7) originale o copia autentica notarile del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;
- 8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;
- 9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (FM), dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il vincitore del concorso, assunto in servizio con la nomina a sottotenente di vascello (FM), sarà inviato a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinairesca presso la scuola di sanità militare della durata non inferiore a quattro mesi.

Art. 14.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni annesse potranno essere richieste alle direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5^a Divisione stato e avanzamento ufficiali e alla Direzione generale di sanità militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1975
Registro n. 18 Difesa, foglio n. 239

ESTRATTO DI REGOLAMENTO PER GLI UFFICIALI FARMACISTI DELLA MARINA MILITARE IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE (APPROVATO CON REGIO DECRETO 5 LUGLIO 1923, N. 1503).

(Omissis).

Art. 4.

Gli esami di concorso per l'ammissione a sottotenente di vascello (FM) consistono di quattro prove: una scritta, una orale e due pratiche, giusta il programma seguente:

a) prova scritta (durata massima otto ore): chimico-farmacologica e tossicologia;

b) prova orale (durata massima 40 minuti): materia medica nella parte attinente ai farmacisti;

c) prima prova pratica (durata massima otto ore): analisi di una sostanza medicinale compresa nella farmacopea ufficiale allo scopo di constatare i caratteri e svelarne le eventuali alterazioni od alterazioni.

Sul tavolo di lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare, su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la commissione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questo tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attendere anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche che la commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato, cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca, fatta in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che saranno eventualmente rivolte dai componenti della commissione;

d) seconda prova pratica (durata massima di un'ora): tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione, per errore di compilazione, importi danno e pericolo per l'ammalato, lo esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che, sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno volta per volta compilati dalla commissione esaminatrice in seduta segreta, il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinché i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala di esame.

In ciascuna prova la commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella del merito, che è palese: il merito sarà espresso con punti, che vanno da 0 a 9 per non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

Modello di domanda
(su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare della Marina - 5^a Di-
visione stato e avanzamento ufficiali - ROMA

Io sottoscritto . . . nato a . . .
(provincia di . . .) il . . . appartenente al
distretto militare (o capitaneria di porto) di . . .
residente a (1) . . . (provincia di . . .), via
. . . chiedo di essere ammesso al concorso,
per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servi-
zio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di
cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 4 ottobre 1975.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, con di-
ritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .
(3) . . . ;
di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedi-
menti penali in corso (4);
di essere in possesso del seguente titolo di studio . . .
. . . conseguito presso l'Università di . . .
nell'anno accademico . . . con la votazione di . . . ;
di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . .
. . . presso l'Università di . . . ;
di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .

Alliego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

Data, . . .

Firma . . .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . .

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia
del concorrente non corrisponda alla residenza del concorrente
stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i
motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne ripor-
tate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo
ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il
procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli
obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed
il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà
specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedi-
bile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza
del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti
statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari
in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(8186)

**Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due
posti di chimico in prova, nel ruolo organico della carriera
direttiva tecnica dei chimici della Marina.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-
naio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 mag-
gio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1975, registrato alla
Corte dei conti, addì 9 maggio 1975, registro n. 22 Difesa, foglio
n. 286 con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a due
posti di chimico in prova, nel ruolo organico della carriera diret-
tiva tecnica dei chimici della Marina;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gen-
naio 1956, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967,
n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di
cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica nume-
ro 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due
posti di chimico in prova, nel ruolo organico della carriera
direttiva tecnica dei chimici della Marina, indetto con decreto
ministeriale 21 aprile 1975, è così composta:

Presidente:

Imperatrice dott. Giovanni, consigliere di Stato.

Membri:

Sartori prof. Guido, ordinario di chimica presso l'Univer-
sità di Roma;

Maura prof. Giancarlo, incaricato di chimica presso l'Uni-
versità di Roma;

Pelizza dott. Eugenio, dirigente generale;

Velardi dott. Giovanni, primo dirigente.

Segretario:

Gucci dott. Luciano, consigliere.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione
verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge
4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Re-
pubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla
legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031,
salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973,
n. 734.

La spesa relativa graverà sul cap. 1082.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1975

Il Ministro: FORLANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1975
Registro n. 41 Difesa, foglio n. 38*

(8155)

**Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due
posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel
ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici,
fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in fisica,
astronomia o scienze biologiche.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-
naio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 mag-
gio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1975, registrato alla
Corte dei conti, addì 9 maggio 1975, registro n. 22 Difesa, foglio
n. 287, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a
due posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel
ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici
e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in fisica, astronomia
o scienze biologiche;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gen-
naio 1956, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967,
n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di
cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica nume-
ro 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due
posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo
organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e bio-
logi dell'Esercito, riservato ai laureati in fisica, astronomia o
scienze biologiche, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1975,
è così composta:

Presidente:

De Roberto dott. Alberto, consigliere di Stato.

Membri:

Bella prof. Francesco, docente di fisica presso l'Università di Roma;
Mammarella prof. Luigino, docente di igiene presso l'Università di Roma;
Genova dott. Natale, dirigente superiore;
Testa dott. Gerardo, dirigente superiore.

Segretario:

Sgrella dott. Massimo, consigliere.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1975

Il Ministro: FORNANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1975
Registro n. 41 Difesa, foglio n. 34*

(8151)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in chimica e in ingegneria chimica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1975, registro n. 22 Difesa, foglio n. 288, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in chimica e in ingegneria chimica;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica numero 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in chimica e in ingegneria chimica, indetto con decreto ministeriale 19 aprile 1975, è così composta:

Presidente:

Imperatrice dott. Giovanni, consigliere di Stato.

Membri:

Maura prof. Giancarlo, incaricato di chimica presso l'Università di Roma;

Sartori prof. Guido, ordinario di chimica presso l'Università di Roma;

Forcella dott. Mario, dirigente superiore;

Raimondi dott. Vittorio, dirigente superiore.

Segretario:

Scala dott. Giovanni, consigliere.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

La spesa relativa graverà sul cap. 1082.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1975

Il Ministro: FORNANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1975
Registro n. 41 Difesa, foglio n. 37*

(8154)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a tre posti di fisico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1975, registro n. 22 Difesa, foglio n. 285, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a tre posti di fisico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica numero 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a tre posti di fisico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1975, è così composta:

Presidente:

Pignataro dott. Nilo, consigliere di Stato.

Membri:

Bella prof. Francesco, docente di fisica presso l'Università di Roma;

Guèrriero prof.ssa Marisa nata Alessio, docente di fisica presso l'Università di Roma;

Milo dott. Bruno, dirigente superiore;

Tirone dott. Mario, primo dirigente.

Segretario:

Tommasuolo dott. Roberto, consigliere.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

La spesa relativa graverà sul cap. 1082.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 giugno 1975

Il Ministro: FORNANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1975
Registro n. 41 Difesa, foglio n. 36.*

(8153)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, integrato da colloquio, ad un posto di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed in particolare il quadro A della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Veduta la legge 1° novembre 1972, n. 625;

Considerato che il consiglio di amministrazione, nella seduta del 4 aprile 1975, ha deliberato la disponibilità di un posto da conferire mediante concorso, per titoli, integrato da colloquio, nella qualifica di dirigente superiore dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione alle categorie di personale indicate nell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

E' ammesso a partecipare al concorso il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie che sia in possesso del diploma di laurea e che non abbia superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 6° anno di età:

1) presidi di 1° e 2° categoria di istituti e scuole di istruzione secondaria;

2) professori dei ruoli A e B dei predetti istituti e scuole che abbiano rispettivamente almeno 12 e 14 anni di anzianità complessiva nei rispettivi ruoli;

3) impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con la qualifica di primo dirigente;

4) ispettori scolastici delle scuole elementari e direttori didattici con almeno 8 anni di servizio nella qualifica.

Le anzianità e le qualifiche previste nel presente articolo debbono essere possedute alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il titolo di studio (laurea) di cui è in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'università o istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito.

c) la categoria del personale di ruolo alla quale appartiene, la qualifica rivestita nonché l'ufficio o istituto presso il quale attualmente presta servizio;

d) di non essere sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, né a procedimento disciplinare o penale;

e) di impegnarsi, in caso di esito favorevole del concorso, a raggiungere qualunque sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I.

La firma del candidato apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio dal quale il candidato dipende o del competente provveditore agli studi.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia integrale, in carta da bollo da L. 700, dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio; per i primi dirigenti lo stato di servizio sarà allegato d'ufficio. A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso una marca da bollo da L. 700;

2) documenti in originale o in copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 9.

3) elenco in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

4) *curriculum* documentato, in cinque copie, sottoscritto dal candidato sulla operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica e sull'attività e carriera amministrativa.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di carattere scientifico, letterario, filosofico, ecc., in cinque esemplari, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni, dovranno essere indicati il cognome ed il nome del candidato e stampigliata la dizione: «Concorso ad un posto di dirigente superiore».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente art. 3. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione delle pubblicazioni e dei documenti.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

Le pubblicazioni ed i documenti o parti di essi, pervenuti al Ministero oltre il termine predetto non saranno valutati.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni che verranno presentati al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito alcun riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni.

La esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto ministeriale, sarà presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente e composta da altri quattro membri, dei quali due docenti universitari (uno della facoltà di giurisprudenza ed uno della facoltà di lettere), dal dirigente generale capo del personale e da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti dei quali 60 sono assegnati ai titoli e 40 al colloquio integrativo.

Art. 9.

L'esame e la valutazione dei titoli saranno effettuati in base alla seguente tabella di valutazione:

1) pubblicazioni scientifiche: fino a punti 10.

Sono valutate soltanto quelle relative alla problematica didattica, scolastica o alle discipline giuridiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti alle attività ed ai servizi propri dell'amministrazione e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale. In nessun caso sono valutate le bozze di stampa;

2) lavori originali elaborati per il servizio: fino a punti 10.

Sono valutati soltanto quelli che il candidato ha svolto nello esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui il candidato stesso presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi, economici e tecnici o attinenti ai servizi dell'amministrazione, nonché sulla problematica didattica e scolastica;

3) libere docenze: fino a punti 3.

La commissione esaminatrice determinerà preliminarmente i coefficienti di valutazione di detti titoli entro il massimo del punteggio indicato;

4) incarichi di insegnamento nelle università e negli istituti di istruzione superiore: fino a punti 3.

La commissione stabilirà preventivamente il coefficiente di valutazione per ciascun incarico di insegnamento entro il massimo del punteggio indicato;

5) altri diplomi di laurea: fino a punti 2.

Il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso non è valutato. Per gli altri diplomi di laurea la commissione stabilirà preliminarmente i relativi coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio indicato;

6) incarichi speciali: fino a punti 7.

Sono valutati soltanto gli incarichi conferiti con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza o di quella presso cui il candidato presta servizio e che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongono una particolare competenza giuridica, amministrativa o tecnica o una particolare competenza didattica e scolastica e l'assunzione di particolare responsabilità.

La commissione stabilirà preventivamente il coefficiente di valutazione per ciascun incarico speciale entro il punteggio massimo indicato;

7) corsi di perfezionamento o di specializzazione, ovvero corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento: fino a punti 3.

Sono valutati:

a) i corsi di perfezionamento o di specializzazione svolti presso le università degli studi;

b) i corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento organizzati o autorizzati dalla scuola superiore della pubblica amministrazione, con le modalità indicate nell'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per ciascuno dei corsi sopraindicati, superati con esito favorevole, la commissione stabilirà, preliminarmente, i relativi coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio stabilito;

8) idoneità in precedenti concorsi, per titoli e colloquio, a posti di provveditore agli studi o di dirigente superiore: punti 1 per ogni idoneità fino a punti 2;

9) attività e carriera didattica, attività e carriera amministrativa: fino ad un massimo di punti 20 di cui fino a punti 10 per l'anzianità di effettivo servizio e fino a punti 10 per la qualità del servizio stesso:

a) è valutato fino ad un massimo di punti 10 (punti 1 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi) l'effettivo servizio di ruolo prestato quale preside di 1° e 2° categoria o quale professore di istituti e scuole statali di istruzione secondaria o quale impiegato civile della carriera direttiva dell'amministrazione dello Stato o quale ispettore scolastico o direttore didattico delle scuole elementari statali;

b) qualità del servizio: 2 punti per ogni giudizio complessivo di « ottimo »; 1 punto per ogni giudizio complessivo di « distinto » o « valente »; la valutazione è limitata all'ultimo quinquennio precedente l'anno in cui è stato bandito il concorso.

Art. 10.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno 32 punti, è diretto ad una adeguata valutazione della personalità del concorrente, con particolare riguardo alla preparazione ed alla attitudine a svolgere le funzioni di dirigente superiore.

Il colloquio non si intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 32 punti su 40 a disposizione della commissione.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Il colloquio ha luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati, nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti debbono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione complessiva, costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tale graduatoria saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di punti 70.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti, per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria di merito e che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli redatti in conformità con le vigenti leggi fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 13.

I concorrenti collocati utilmente nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o far pervenire al Ministero - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) diploma di laurea in originale ovvero copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dagli uffici competenti a norma delle vigenti leggi sul bollo.

La copia dello stato di servizio dovrà essere rilasciata in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 14.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a dirigente superiore per i servizi amministrativi.

Tale nomina diverrà definitiva dopo un biennio di prova previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Ove il giudizio sia sfavorevole, coloro che abbiano ottenuto la nomina in prova di dirigente superiore saranno restituiti al ruolo ed alla qualifica di provenienza, anche in soprannumero e salvo riassorbimento, e sarà loro attribuito lo stipendio che avrebbero conseguito se fossero rimasti nella qualifica stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1975

Registro n. 72 Istruzione, foglio n. 159

(8289)

Concorso, per titoli di servizio, a due posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed in particolare il quadro A della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Veduta la legge 1° novembre 1972, n. 625;

Considerato che il consiglio di amministrazione nell'adunanza del 4 aprile 1975 ha deliberato la disponibilità di due posti da conferire mediante concorso, per titoli di servizio, nella qualifica di dirigente superiore dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, a due posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti al 3 aprile 1975.

Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i funzionari dei ruoli organici del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con qualifica di primo dirigente che abbiano compiuto entro il 3 aprile 1975 anni tre di effettivo servizio nella qualifica.

La predetta anzianità di servizio è ridotta ad anni uno e mesi sei per coloro che possono beneficiare del disposto di cui all'articolo unico della legge 1° novembre 1972, n. 625.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in cartà legale, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita;

b) l'ufficio presso il quale presta servizio;

c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 8;
- 2) elenco, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;
- 3) *curriculum*, in tre copie, sottoscritto dal candidato medesimo, sui servizi prestati e sulle attività svolte.

La copia integrale dello stato di servizio civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, sarà allegata d'ufficio.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca da bollo da L. 700.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande stesse e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni, in tre esemplari, da distribuire in tre distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse.

I tre plichi saranno chiusi in un unico pacco.

Sul pacco con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome e nome del candidato e stampigliata la dicitura «Concorso, per titoli di servizio, a due posti di dirigente superiore».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio accettante.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

I documenti e le pubblicazioni o parti di essi, pervenuti al Ministero oltre il termine predetto non saranno valutati.

Non saranno del pari presi in considerazione quei titoli risultanti da documenti non conformi alle prescrizioni della legge sul bollo od a quelle della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Tali documenti non potranno essere rettificati né regolarizzati.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni che verranno presentati al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà composta:

- a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;
- b) da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

La valutazione dei titoli di servizio sarà effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

- a) rapporti informativi e giudizi complessivi relativi all'ultimo quinquennio: fino a punti 60;
- b) incarichi e servizi speciali: fino a punti 18;
- c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: fino a punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: fino a punti 8;

e) idoneità in precedenti concorsi a posti di provveditore agli studi: fino a punti 2.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli di servizio.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti che siano compresi nella graduatoria di merito e che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli redatti in conformità con le vigenti leggi fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

I primi dirigenti dichiarati vincitori del concorso conseguiranno la nomina a dirigente superiore con decorrenza giuridica 4 aprile 1975 ed economica dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio senza giustificato motivo presso la sede loro assegnata decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1975

Registro n. 72 Istruzione, foglio n. 158

(8290)

Diario della prova scritta del concorso riservato, per esami, a centoquarantaquattro posti di segretario in prova nelle segreterie universitarie.

La prova scritta del concorso riservato, per esami, a centoquarantaquattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1972, registro n. 85 Istruzione, foglio n. 281, ribadito con decreto ministeriale 12 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1973, registro n. 74 Istruzione, foglio n. 28, avrà luogo il giorno 7 novembre 1975, con inizio alle ore 8, presso la facoltà di economia e commercio, via del Castro Laurenziano n. 9, Roma.

(8322)

Avviso relativo alla pubblicazione degli atti del concorso, per titoli, integrato da colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2° classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della matematica applicata (elaboratori elettronici) negli istituti tecnici.

Nel Bollettino ufficiale n. 40-41 del 3 ottobre 1974, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 settembre 1973, relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2° classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della matematica applicata (elaboratori elettronici) negli istituti tecnici, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1971.

(8291)

Avviso relativo alla pubblicazione degli atti del concorso, per titoli, integrato da colloquio, a quattro posti di ispettore centrale di 2° classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della lingua e letteratura tedesca, di cui uno negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, uno negli istituti tecnici, uno negli istituti professionali ed uno nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria non statale.

Nel Bollettino ufficiale n. 40-41 del 3-10 ottobre 1974, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 marzo 1974, relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di quattro posti di ispettore centrale di 2° classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della lingua e letteratura tedesca, di cui uno negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, uno negli istituti tecnici, uno negli istituti professionali ed uno nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria non statale, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1971.

(8292)

Avviso relativo alla pubblicazione degli atti del concorso, per titoli, integrato da colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2° classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole medie statali.

Nel Bollettino ufficiale n. 44-45 del 31 ottobre-1° novembre 1974, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 maggio 1974, relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2° classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole medie statali, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1971.

(8293)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a diciannove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, il supplemento straordinario n. 1 ai numeri 7-8-9 del Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali in data 30 settembre 1975, pubblica il decreto ministeriale 7 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1975, registro n. 8 Partecipazioni statali, foglio n. 102, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, a diciannove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali, bandito con decreto ministeriale 27 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1974, registro n. 7 Partecipazioni statali, foglio n. 332, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 15 luglio 1974.

(8294)

MINISTERO DELLA SANITA'

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a nove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva del dattilografi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 16 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1 Sanità, foglio n. 171, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 26 marzo 1975, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a nove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 24 aprile 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera in data 10 luglio 1975, con la quale la professoressa Fiorenza Casoni, membro aggiunto per la dattilografia della commissione esaminatrice di cui sopra, rinuncia all'incarico per motivi di salute;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto membro aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La prof.ssa Agata Moscato, nata a Catania il 14 settembre 1929, è nominata membro aggiunto per la dattilografia della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a nove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità in sostituzione della prof.ssa Fiorenza Casoni, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1975
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 371

(8150)